



# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE  
DEL PIANO STRATEGICO 2025-2028 DEL  
MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO  
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO  
ITALIANO E DELLA SHOAH

MUSEUM OF ITALIAN JUDAISM AND THE SHOAH

Via Piangipane, 79-83 - 44121 Ferrara T: +39 0532-769137 F: +39 0532-711772



## INDICE

**1. Definizioni**

**2. Caratteristiche del Servizio**

**3. Obiettivi**

**4. Durata del servizio**

**5. Referente dell'Affidatario e Direttore dell'Esecuzione**

**6. Oneri e obblighi dell'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio**

**7. Verifiche e controlli in fase di esecuzione**

**8. Garanzia definitiva e contratto**

**9. Corrispettivo. Pagamenti e fatturazione**

**10. Responsabilità dell'Appaltatore per danni. Obblighi assicurativi**

**11. Penali e riserve**

**12. Risoluzione per inadempimento**

**13. Norme di rinvio. Legge applicabile. Foro competente**

**Allegati**

## Art. 1) Definizioni

Negli articoli che seguono le seguenti espressioni avranno il seguente significato o riferimento:

- **Fondazione:** indica la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, con sede a Ferrara in via Piangipane 79-83, sia quale ente appaltante sia quale compendio immobiliare che ospita il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
- **Museo:** indica il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
- **Aggiudicatario/Appaltatore:** indica il soggetto, singolo o associato o consorziato, risultato aggiudicatario definitivo della procedura di affidamento in oggetto;
- **Contratto:** indica il contratto di appalto stipulato tra Fondazione e Aggiudicatario;
- **Direttore dell'Esecuzione:** indica il soggetto della Fondazione designato ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 36/2023 deputato al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- **Referente:** indica la persona indicata dall'Aggiudicatario quale responsabile dell'esecuzione del Servizio e dei rapporti con la Fondazione;
- **Codice dei Contratti o Codice:** indica il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- **Servizio:** indica il servizio di realizzazione del piano strategico 2025-2028 del Museo.

## Art. 2) Caratteristiche del Servizio

Il servizio richiesto consiste nella realizzazione di un piano strategico che sviluppi in ottica quadriennale le linee strategiche di mandato 2024-2028 approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione MEIS nella seduta del 28.1.2025. Tale documento, accluso al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale, costituisce la base programmatica di riferimento in cui sono stati individuati gli obiettivi strategici del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2024-2028.

Per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano sarà necessario un supporto tecnico-scientifico che includa attività di ricerca, studio, programmazione e pianificazione. A questo proposito rientrano nelle citate attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la definizione e la redazione di progetti e studi di fattibilità di natura economico - finanziaria e patrimoniale applicati allo sviluppo delle aziende culturali, unitamente alla misurazione del valore pubblico generato per il territorio inteso come la misurazione combinata della dimensione sociale e di quelle economica e intangibile (si veda in proposito Le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2017).

Dal punto di vista operativo il servizio dovrà svilupparsi in tre fasi:

- **fase deduttiva:** analisi della normativa, della letteratura nazionale e internazionale in materia di aziende culturali museali e della documentazione ufficiale riguardante l'espansione futura del Museo;
- **fase empirica:**
  - mappatura e analisi dei progetti di fattibilità e/o piani strategici di altri enti operanti nel settore museale, nazionali ed internazionali, con particolare riferimento al contesto ebraico;
  - analisi del livello d'integrazione dei suddetti piani con il sistema di programmazione e controllo (bilancio preventivo, Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027), nonché con il sistema regolamentare di governance del MEIS;

- analisi della documentazione afferente lo sviluppo e l'espansione futura del MEIS, nonché della programmazione culturale formalmente deliberata dagli organismi preposti della Fondazione;
- organizzazione di colloqui di confronto, individuali o di gruppo, con tutti i portatori di interesse del Museo (componenti degli organi della Fondazione in carica e non, dipendenti, collaboratori ecc...);
- **fase di feedback:**
  1. analisi di fattibilità economico-finanziaria e patrimoniale del MEIS, su orizzonte quadriennale 2025-2028;
  2. definizione di un sistema di monitoraggio, su base annuale, dell'avanzamento economico-finanziario e patrimoniale;
  3. definizione di un sistema di misurazione del valore pubblico generato per il territorio dal progetto museale.

### Art. 3) Obiettivi

Gli output del servizio svolto saranno i seguenti:

1. definire le linee-guida per l'elaborazione di un piano strategico quadriennale (2025-2028) che consenta di analizzare dal punto di vista economico-finanziario e patrimoniale le prospettive di sviluppo del MEIS in funzione dei progetti e delle attività deliberate dai competenti organi della Fondazione (tenuto conto delle linee strategiche di mandato del CdA 2024-2028, allegate al presente documento);
2. redigere un report di monitoraggio, su base annuale, dell'avanzamento economico-finanziario e patrimoniale;
3. redigere una relazione annuale sul valore pubblico generato per il territorio dal Museo, da svilupparsi in ottica pluriennale.

I risultati scientifici (output) del servizio:

- saranno forniti al management della Fondazione MEIS a supporto delle scelte strategiche e gestionali che verranno compiute;
- verranno trasferiti al personale della Fondazione MEIS tramite appositi seminari di formazione organizzati dall'operatore economico selezionato;
- potranno essere oggetto di apposite pubblicazioni scientifiche;
- verranno illustrati al territorio e alla comunità scientifica e operativa nazionale delle aziende culturali tramite un apposito convegno dedicato.

### Art. 4) Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di 4 (quattro) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa data del verbale di consegna del servizio.

### Art. 5) Referente dell'Aggiudicatario e Direttore dell'Esecuzione

5.1 In sede di stipula del Contratto, l'Aggiudicatario comunicherà alla Fondazione, per iscritto, il nominativo del Responsabile della gestione del Servizio ("Referente"), che sarà l'interlocutore della Fondazione, a disposizione per tutta la durata del Servizio stesso e che dovrà essere munito dei necessari poteri.

5.2 Il Referente sarà sempre rintracciabile in orario lavorativo, attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail ed è incaricato di dirigere, coordinare e controllare il servizio richiesto.

5.3 Se richiesto dalla Fondazione, il Referente trasmetterà alla Fondazione relazioni trimestrali in cui evidenzierà l'andamento delle attività con dettagli di approfondimento in relazione al Servizio svolto, alle criticità riscontrate e alle soluzioni proposte.

5.4 Tutte le comunicazioni formali tra Aggiudicatario e Fondazione saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dalla Fondazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Aggiudicatario.

5.5 In caso di impedimento del Referente, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo e-mail alla Fondazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

5.6 Il Direttore dell'Esecuzione designato dalla Fondazione sarà comunicato dalla stessa all'Aggiudicatario. Questo sovrintenderà, anche tramite i propri collaboratori, all'adempimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato e di ogni altra attività necessaria e opportuna per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte e secondo i più alti standard qualitativi, svolgendo ogni attività prevista dal D.Lgs. 36/2023, quali, a titolo esemplificativo:

- curare il rapporto operativo con l'Aggiudicatario tramite il Referente dello stesso ed ove necessario con il suo Rappresentante Legale; effettuare il controllo tecnico contabile;
- coordinare le varie fasi in cui sarà sviluppato il servizio.

#### **Art. 6) Oneri e obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del Servizio**

6.1 L'Aggiudicatario dovrà possedere tutti i requisiti eventualmente richiesti da norme sopravvenute in materia dei Servizi di cui al presente Capitolato, pena la risoluzione del Contratto.

6.2 L'Aggiudicatario dovrà eseguire il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato.

6.3 L'Aggiudicatario dovrà provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a verificare tutte le circostanze generali e particolari, che possano influire sulla determinazione del prezzo di offerta, non potendo addurre successivamente e per tutta la durata del Contratto eventuali discordanze in merito a tali aspetti per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennità, oneri.

6.4 L'Aggiudicatario destina al Servizio le risorse indicate corrispondenti, per numero, mansioni e qualificazione, a quelle indicate nell'offerta tecnica e comunque necessarie ad assicurare un corretto svolgimento del Servizio a regola d'arte. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Aggiudicatario nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

#### **Art. 7) Verifiche e controlli in fase di esecuzione**

7.1 La Fondazione, ai fini del pagamento del corrispettivo d'appalto nel rispetto del successivo art. 9, acquisisce la certificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito "D.U.R.C.") attestante la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dell'Aggiudicatario per il periodo in cui è maturato il diritto al corrispettivo o altro documento di regolarità se l'Aggiudicatario non possiede DURC.

7.2 La Fondazione potrà verificare e controllare in ogni momento le modalità di esecuzione del Servizio e richiedere copia della documentazione comprovante il rispetto della normativa e di tutto quanto previsto nel presente Capitolato.

#### **Art. 8) Garanzia definitiva e contratto**

8.1 All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

8.2 Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti, stipulato tramite scambio di posta elettronica certificata oltre all'inserimento nella piattaforma digitale prescelta. Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato, il disciplinare/lettera invito e ogni altro documento dagli stessi richiamato e allegato.

#### **Art. 9) Corrispettivo. Pagamenti e fatturazione**

9.1 Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario verrà contabilizzato a corpo, secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara e nel presente articolo.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza annuale (fatti salvi diversi accordi tra le parti definiti al momento della stipulazione del contratto) e a tal fine, l'Aggiudicatario dovrà inviare alla Fondazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi prestati sopra individuati, inserendo i seguenti dati obbligatori:

- CIG (codice identificazione gara);
- tipologia del servizio prestato.

La fattura dovrà essere presentata unitamente al report trimestrale sintetico dei servizi svolti. Tale documentazione dovrà essere vistata dal Direttore dell'Esecuzione.

9.2 Il Direttore dell'Esecuzione o un suo collaboratore, al termine di ogni trimestre di Servizio espletato, provvederà a verificare il report presentato e ad attestare la regolare esecuzione delle attività, in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nel Capitolato, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari dalla consegna da parte dell'Aggiudicatario. Il termine di attestazione di regolare esecuzione resta, comunque, sospeso in caso di contestazione delle prestazioni dedotte in Contratto.

9.3 I pagamenti saranno effettuati decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura con indicazione del CIG, previa acquisizione del D.U.R.C. e previa qualsivoglia ulteriore verifica amministrativa prevista dalla normativa vigente. Ogni fattura deve essere inviata tramite SDI e spedita, per cortesia, a mezzo email ordinaria all'indirizzo nicola.novelli@meisweb.it accompagnata dal rapporto sull'attività svolta.

9.4 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti, saranno vistate e trasmesse dall'impresa capogruppo alla Fondazione alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario da parte della Fondazione a favore di ciascuna impresa componente il raggruppamento. È espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore dell'impresa capogruppo.

9.5 In caso di subappalto, il pagamento sarà effettuato in favore dell'Aggiudicatario che dovrà trasmettere alla Fondazione, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia della fattura quietanzata emessa dal subappaltatore.

9.6 Non è configurabile l'inadempimento o la mora della Fondazione qualora il ritardo nel pagamento sia dovuto al ritardo dell'Aggiudicatario nel procedimento contabile preordinato all'emissione dei mandati di pagamento.

9.7 L'Aggiudicatario assume, a pena di nullità del Contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dall'art. 3 della legge n. 196/2010 al fine di prevenire le infiltrazioni criminali.

9.8 L'Aggiudicatario deve, pertanto, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

9.9 L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro 7 (sette) giorni dalla sua/loro accensione ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/sugli stesso/i.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente comunicata dall'Aggiudicatario alla Fondazione la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

9.10 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.

9.11 L'Aggiudicatario si obbliga a inserire nell'eventuale contratto di subappalto e in tutti gli eventuali contratti da sottoscrivere con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al Servizio, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 nonché la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi automaticamente in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Fondazione di verificare che i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti contengano il predetto impegno.

9.12 L'Aggiudicatario o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ex art.1456 c.c., informandone contestualmente la Fondazione e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato.

#### **Art. 10) Responsabilità dell'Aggiudicatario per danni. Obblighi assicurativi**

10.1 L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal personale impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio.

10.2 L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione alla presenza del Referente interessato. A tale scopo la Fondazione comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

10.3 Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del Contratto e la rifusione degli stessi, la Fondazione potrà rivalersi mediante

trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

10.4 I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni solari dall'inizio del loro avverarsi, anche a mezzo fax o PEC, pena la decadenza dal diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/ consequenziale derivante alla Fondazione.

10.5 L'Appaltatore, alla stipulazione del Contratto dovrà esibire adeguata polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (di seguito "R.C.T.") e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (di seguito "R.C.O.") o Professionale stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e secondo i massimali esplicitati in Disciplinare.

10.6 La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del Contratto, dalla data di effettiva consegna del Servizio fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del Servizio; l'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

10.7 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

10.8 L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto alla Fondazione qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al precedente comma, costituirà per la Fondazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

#### **Art. 11) Penali e riserve**

11.1 La Fondazione si riserva di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore nell'ipotesi di servizio incompleto o parziale e per ogni ipotesi di inadempimento, a seconda della gravità, da € 100 (euro cento/00) a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni violazione.

11.2 L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto della Fondazione di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

11.3 L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo, salva in tal caso la facoltà della Fondazione di avviare la procedura di risoluzione della Contratto.

11.4 Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione.

L'importo delle penali sarà comunque garantito dalla cauzione: la Fondazione potrà provvedere alla relativa escussione in caso di mancato pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.

11.5 Ai fini della applicazione delle penali, la Fondazione formulerà contestazione scritta all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, la Fondazione comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, salvo comunque il diritto al risarcimento di ogni ulteriore e/o maggiore danno.

11.6 La Fondazione si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.

11.7 Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Fondazione all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Fondazione.

11.8 Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione a mezzo PEC. all'indirizzo [fondazione.meis@pec.meisweb.it](mailto:fondazione.meis@pec.meisweb.it), che dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza dei motivi che stanno alla base delle riserve anzidette. La riserva deve contenere l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e la specificazione delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di avanzare richieste e pretese di qualsiasi genere in qualsiasi sede.

#### **Art. 12) Risoluzione e Recesso**

12.1 La Fondazione può risolvere il Contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. Oltre ai casi di risoluzione previsti e regolati dalla normativa vigente ed in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Appaltatore:

- a) ingiustificata sospensione del Servizio per un periodo superiore a 15 giorni naturali consecutivi;
- b) violazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- c) violazioni delle prescrizioni relative alla riservatezza e inosservanza delle disposizioni del Codice di comportamento della Fondazione (artt. 9 e 13, comma 5 e 14);
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del personale dipendente impegnato nell'appalto;
- e) reiterate violazioni che abbiano comportato l'applicazione di plurime penali.

12.2 Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 12.1, la Fondazione invierà all'Aggiudicatario una diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile mediante lettera raccomandata o PEC.

12.3 La risoluzione del Contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

12.4 La Fondazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in qualunque momento dal Contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Fondazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

12.5 Il Contratto non può essere ceduto dall'Aggiudicatario, a pena di nullità.

#### **Art. 13) Norme di rinvio. Legge applicabile. Foro competente**

13.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato o nel Contratto si rinvia al Codice dei Contratti e al Codice Civile.

13.2 In caso di controversie sulla interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del Contratto è competente esclusivamente il foro di Ferrara.



**ALLEGATI:**

**Allegato A – Programmazione strategica 2024-2028**

**Allegato B – Codice etico di comportamento**

**Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali**